

Piano di base I della Cassa pensioni Posta

In vigore dal 1° gennaio 2018

Stato: 1° gennaio 2021

Alle persone assicurate nel piano di base I si applicano:

- il regolamento di previdenza della Cassa pensioni Posta in vigore dal 1° gennaio 2018 (stato: 1° gennaio 2021);
- il piano di base I della Cassa pensioni Posta in vigore dal 1° gennaio 2018 (stato: 1° gennaio 2021).

Cassa pensioni Posta
Viktoriastrasse 72
Casella postale
3000 Berna 22
Telefono 058 338 56 66
e-mail pkpost@pkpost.ch
www.pkpost.ch

Piano di base I della Cassa pensioni Posta

1	Campo d'applicazione e basi di calcolo	
Art. 1	Inizio dell'assicurazione per la vecchiaia	3
Art. 2	Componenti variabili del salario da assicurare	3
2	Finanziamento	
Art. 3	Ammontare dei contributi di risparmio	4
Art. 4	Ammontare dei contributi di rischio	4
Art. 5	Ammontare dei contributi complementari del datore di lavoro	4
3	Prestazioni	
Art. 6	Prestazioni nel piano di base I	5
3.1	Ammontare della rendita per il/la coniuge superstite, per orfani e figli, ammontare del capitale garantito in caso di decesso	
Art. 7	Ammontare della rendita per il/la coniuge superstite	5
Art. 8	Ammontare della rendita per orfani e figli	5
Art. 9	Ammontare del capitale garantito in caso di decesso	5
3.2	Rendita d'invalidità professionale	
Art. 10	Premesse	5
Art. 11	Importo	6
Art. 12	Finanziamento	6
3.3	Rendita transitoria AI	
Art. 13	Diritto	6
Art. 14	Importo	6
Art. 15	Finanziamento	7
4	Riscatto	
Art. 16	Riscatto per il raggiungimento delle prestazioni massime	7
Art. 17	Riscatto di anni di contribuzioni in caso di pensionamento anticipato	8
Art. 18	Riscatto della rendita transitoria AVS	9
5	Importi limite, interessi, aliquote di conversione, tasse	
Art. 19	Importi limite	10
Art. 20	Interessi	10
Art. 21	Ammontare dell'aliquota di conversione (in %) per il calcolo della rendita di vecchiaia	10
Art. 22	Tasse	10
6	Disposizioni transitorie	
Art. 23	Disposizioni transitorie dal piano di base del regolamento di previdenza	11
Art. 24	Disposizioni transitorie dal piano di base I della Cassa pensioni Posta	11
7	Entrata in vigore	
Art. 25	Entrata in vigore	12

1 Campo d'applicazione e basi di calcolo

Art. 1 **Inizio dell'assicurazione per la vecchiaia (art. 8 cpv. 3 regolamento di previdenza)**

L'assicurazione per la vecchiaia subentra dal 1° gennaio dell'anno successivo al compimento del 21° anno d'età.

Art. 2 **Componenti variabili del salario da assicurare**

¹ Il 1° aprile di ogni anno il datore di lavoro trasmette alla Cassa pensioni Posta, indipendentemente dal grado d'occupazione della persona assicurata, le componenti salariali variabili da assicurare. Queste componenti sono elementi integrativi del salario annuo determinante. Fatta salva un'invalidità o un pensionamento parziale, l'importo complessivo delle componenti salariali variabili assicurate resta invariato durante i 12 mesi successivi.

² Sono componenti salariali variabili da assicurare:

- a. le indennità cumulate durante l'anno civile trascorso per:
 - il lavoro serale, notturno o domenicale svolto regolarmente ai sensi della legge federale sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio, e
 - il servizio di picchetto; e
 - b. le seguenti indennità versate regolarmente:
 - indennità speciali,
 - indennità per sostituzione del capogruppo, e
 - indennità di turno; e
 - c. i seguenti contributi versati annualmente:
 - bonus e partecipazioni agli utili d'esercizio,
 - componenti variabili del «salario vendita» e provvigioni,
 - parti individuali relative alle prestazioni; nonché
 - d. i contributi computati per l'utilizzo di veicoli di servizio.
- L'elenco di cui alle lettere a–d è esaustivo.

³ Il datore di lavoro affiliato può impegnarsi nei confronti dei propri collaboratori, nel quadro di un contratto collettivo di lavoro o di un regolamento, ad assicurare le componenti del salario non incluse nel salario annuo determinante.

2 Finanziamento (art. 15 ss regolamento di previdenza)

Art. 3 Ammontare dei contributi di risparmio

Età	Contributi di risparmio in % del salario assicurato			
	Dipendente			Datore di lavoro
	Minus	Standard	Plus	
22 – 34	5.50	8.00	9.10	7.90
35 – 44	6.00	9.25	10.10	9.90
45 – 54	6.50	10.00	12.60	15.40
55 – 65	7.00	10.25	13.10	15.90

Il piano di base I offre 3 piani di risparmio: standard, minus e plus (vedi art. 5 regolamento di previdenza).

Art. 4 Ammontare dei contributi di rischio

Età	Contributi in % del salario assicurato		
	Dipendente	Datore di lavoro	Totale
18 – 21	0.50	0.00	0.50
22 – 65	1.00	0.50	1.50

Art. 5 Ammontare dei contributi complementari del datore di lavoro

Il datore di lavoro assume i costi:

- del finanziamento dell'invalidità professionale;
- del finanziamento della rendita transitoria AI;
- amministrativi.

3 Prestazioni

Art. 6 Prestazioni nel piano di base I

Nel piano di base I sono assicurate le seguenti prestazioni:

- a. rendite di vecchiaia;
- b. rendite transitorie AVS;
- c. rendite per figli di pensionati;
- d. capitali di vecchiaia;
- e. rendite d'invalidità;
- f. rendite d'invalidità professionale;
- g. rendite transitorie AI;
- h. rendite AI per figli;
- i. rendite al/alla coniuge superstite e rendite al/alla partner superstite secondo la legge sull'unione domestica registrata;
- j. rendite al/alla partner convivente superstite;
- k. rendite al/alla coniuge divorziato/a;
- l. rendite per orfani;
- m. capitale garantito in caso di decesso;
- n. compensazione del rincarato sulle rendite in corso;
- o. prestazioni di uscita;
- p. prestazioni al/alla coniuge divorziato/a in caso di divorzio;
- q. prestazioni nell'ambito della promozione della proprietà d'abitazioni.

3.1 Ammontare della rendita per il/la coniuge superstite, per orfani e figli, ammontare del capitale garantito in caso di decesso

Art. 7 Ammontare della rendita per il/la coniuge superstite (art. 59 regolamento di previdenza)

In caso di decesso della persona assicurata, la rendita per il/la coniuge superstite ammonta:

- a. al 65% della rendita d'invalidità in corso o assicurata, ma al massimo all'80% della rendita di vecchiaia acquisita, se la persona assicurata non percepiva una rendita di vecchiaia;
- b. al 65% della rendita di vecchiaia in corso, se la persona assicurata ne percepiva una.

Art. 8 Ammontare della rendita per orfani e figli (art. 66 regolamento di previdenza)

Per ogni figlio avente diritto:

- a. la rendita per orfani ammonta al 10% della rendita d'invalidità assicurata o in corso, o al 10% della rendita di vecchiaia in corso (art. 66 e 67 regolamento di previdenza);
- b. la rendita AI per figli ammonta al 10% della rendita d'invalidità in corso (art. 54 e 55 regolamento di previdenza);
- c. la rendita per figli di pensionati ammonta al 10% della rendita di vecchiaia in corso (art. 46 e 47 regolamento di previdenza).

Art. 9 Ammontare del capitale garantito in caso di decesso (art. 68, 69 e 70 regolamento di previdenza)

Il capitale garantito in caso di decesso corrisponde al capitale di risparmio valido al momento del decesso. Dal capitale garantito in caso di decesso è dedotto l'importo delle rendite e delle indennità versate in seguito al decesso. In caso di decesso, diventano inoltre esigibili i capitali dei conti di risparmio complementari.

3.2 Rendita d'invalidità professionale

Art. 10 Premesse

¹ Si è in presenza d'invalidità professionale se, in base alla capacità totale o parziale di guadagno rilevata o decisa dall'AI, il datore di lavoro affiliato constata che la persona assicurata non è o non è più in grado di esercitare completamente la sua precedente attività professionale per ragioni di salute.

- ² Sussiste il diritto a una rendita d'invalidità professionale se questa prestazione non è esclusa nella convenzione d'affiliazione con il datore di lavoro, e
- la persona assicurata ha lavorato ininterrottamente per almeno 20 anni presso un datore di lavoro affiliato alla Cassa pensioni Posta;
 - la persona assicurata ha superato l'età di 50 anni quando si estingue il suo diritto di percepire il salario o si esauriscono le prestazioni sostitutive del salario;
 - il datore di lavoro ritiene che gli sforzi per integrare la persona assicurata in un'attività ritenuta ragionevole dal medico di fiducia non hanno avuto successo senza colpa da parte della persona assicurata; e
 - la differenza tra il salario assicurato prima del cambiamento del rapporto di lavoro per motivi di salute e il nuovo salario assicurato è pari ad almeno il 25%.

³ Il datore di lavoro affiliato richiede il pagamento delle prestazioni d'invalidità professionale. Il medico di fiducia del datore di lavoro affiliato valuta in grado di occupazione ragionevole a seguito della decisione di rendita dell'AI. La base decisionale è costituita dagli accertamenti medici dell'AI.

⁴ Fondandosi su un parere medico, il datore di lavoro affiliato può limitare la durata della rendita d'invalidità professionale. La rendita d'invalidità professionale a durata determinata inizia non prima che si estingua il diritto di percepire il salario o che siano esaurite le prestazioni sostitutive del salario e termina al più tardi quando la Cassa pensioni Posta riceve la decisione dell'AI.

⁵ Per quanto riguarda l'inizio e la fine del diritto alle prestazioni, è applicabile per analogia l'art. 52 del regolamento di previdenza.

Art. 11 **Importo**

¹ La rendita annua d'invalidità professionale versata dalla Cassa pensioni Posta è pari al:

- 55% dell'ultimo salario assicurato, in caso d'invalidità professionale totale;
- 55% della differenza fra l'ultimo e il nuovo salario assicurato, in caso d'invalidità professionale parziale.

² L'ultimo e il nuovo salario assicurato si riferiscono al momento in cui è cessato o cambiato il rapporto di lavoro a causa dell'invalidità. Se la differenza salariale è inferiore al 25% non sussiste alcun diritto alla pensione d'invalidità professionale.

Art. 12 **Finanziamento**

Il datore di lavoro assume tutti i costi per l'invalidità professionale. La persona assicurata è esonerata dal pagamento dei contributi ai sensi dell'art. 20 del regolamento di previdenza.

3.3 Rendita transitoria AI

Art. 13 **Diritto**

¹ Hanno diritto a una rendita transitoria AI le persone assicurate che percepiscono una rendita d'invalidità secondo l'art. 50 del regolamento di previdenza o una rendita d'invalidità professionale secondo l'art. 10 del piano di base I e che non hanno diritto né a una rendita o a un'indennità giornaliera ai sensi della LAI o della legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF), né a una rendita ai sensi della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS).

² Se la persona assicurata percepisce una rendita parziale secondo la LAI o la LAINF non ha diritto a una rendita transitoria AI.

Art. 14 **Importo**

¹ La rendita transitoria AI corrisponde al 62,5% della rendita intera massima secondo la LAI in relazione alla riduzione per motivi di salute del grado di occupazione alla nascita del diritto alle prestazioni d'invalidità della Cassa pensioni Posta.

² Se la persona assicurata percepisce una rendita d'invalidità professionale secondo l'art. 10 del piano di base I, la rendita transitoria AI corrisponde all'80% della rendita intera massima secondo la LAI in relazione alla riduzione per motivi di salute del grado di occupazione.

Art. 15 Finanziamento

Il datore di lavoro finanzia la rendita transitoria AI, e gli adeguamenti al rincaro, a condizione che abbia concessuta tale.

4 Riscatto

Art. 16 Riscatto per il raggiungimento delle prestazioni massime (art. 25 regolamento di previdenza)

La quota di riscatto massima corrisponde all'importo indicato nella tabella sottostante, dedotti il capitale di risparmio accumulato, gli averi su conti, depositi o polizze di libero passaggio, nonché eventuali prelievi anticipati e fondi previdenziali eccedentari dal pilastro 3a.

Età al momento del riscatto	Capitale di risparmio massimo in % del salario assicurato		Età al momento del riscatto
	U e D	U e D	
23	17	523	45
24	34	562	46
25	52	601	47
26	70	641	48
27	88	682	49
28	107	723	50
29	126	766	51
30	146	809	52
31	166	853	53
32	186	898	54
33	207	944	55
34	228	992	56
35	250	1041	57
36	275	1091	58
37	300	1142	59
38	326	1194	60
39	353	1246	61
40	380	1300	62
41	407	1355	63
42	435	1412	64
43	464	1469	65
44	493		

L'età della persona assicurata è calcolata in base all'anno e ai mesi compiuti.

Esempio:

– età (uomo)	52 anni
– salario assicurato	40 000 CHF
– capitale di risparmio disponibile	120 000 CHF
– importo massimo (809%*40 000)	323 600 CHF
– riscatto possibile (323 600–120 000)	203 600 CHF

Art. 17 Riscatto di anni di contribuzioni in caso di pensionamento anticipato (art. 26 regolamento di previdenza)

L'importo di riscatto massimo per il conto di risparmio complementare «Riscatto pensionamento anticipato» corrisponde alla somma indicata nella tabella sottostante per l'età di pensionamento scelta, dedotti il capitale di risparmio restante dopo il «Riscatto per il raggiungimento delle prestazioni massime» e il capitale di risparmio accumulato sul conto complementare.

Età al momento del riscatto	Capitale di risparmio massimo sul conto complementare in % del salario assicurato															
Età ordinaria di pensionamento	Età di pensionamento anticipato								continuazione							
	65	64	63	62	61	60	59	58	65	64	63	62	61	60	59	58
26	6	13	20	28	36	44	54	46	47	97	150	205	265	328	395	
27	8	17	26	35	45	56	68	47	49	102	157	216	279	345	416	
28	10	20	31	43	55	68	82	48	52	107	166	227	293	363	437	
29	11	24	37	50	65	80	97	49	54	112	174	239	307	381	459	
30	13	27	42	58	75	92	111	50	57	118	182	250	322	399	481	
31	15	31	48	66	85	105	127	51	60	123	191	262	337	418	504	
32	17	35	54	74	95	118	142	52	63	129	199	274	353	437	527	
33	19	39	60	82	106	131	158	53	65	135	208	286	369	456	550	
34	21	43	66	91	117	144	174	54	68	141	217	298	385	476	574	
35	23	47	72	99	128	158	191	55	71	147	227	311	401	497	599	
36	25	51	79	108	139	172	207	56	74	153	236	324	418	517	624	
37	27	55	85	117	150	186	225	57	77	159	246	337	435	538	649	
38	29	59	92	126	162	201	242	58	80	165	256	351	452	560	675	
39	31	64	98	135	174	216	260	59	83	172	266	365	470	582		
40	33	68	105	144	186	231	278	60	87	178	276	379	488			
41	35	73	112	154	199	246	297	61	90	185	286	393				
42	37	77	119	164	211	262	315	62	93	192	297					
43	40	82	127	174	224	278	335	63	97	199						
44	42	87	134	184	237	294	354	64	100							
45	44	92	142	195	251	311	374									

L'età della persona assicurata è calcolata in base all'anno e ai mesi compiuti.

Esempio in caso di pensionamento anticipato a 62 anni:

– età (uomo)	52 anni
– salario assicurato	40 000 CHF
– capitale di risparmio accumulato	20 000 CHF
– importo massimo (199%*40 000)	79 600 CHF
– riscatto possibile (79 600–20 000)	59 600 CHF

Art. 18 Riscatto della rendita transitoria AVS (art. 28 regolamento di previdenza)

L'importo di riscatto massimo per il conto di risparmio complementare «Riscatto della rendita transitoria AVS» corrisponde alla percentuale della rendita massima di vecchiaia AVS indicata nella tabella sottostante per l'età di pensionamento scelta. Tale importo non può eccedere il potenziale di riscatto restante dopo la detrazione del capitale di risparmio accumulato sul conto complementare.

Età al momento del riscatto		Capitale di risparmio massimo in % della rendita massima AVS							continuazione								
		Età di pensionamento scelta															
Uomini (U)	Donne (D)	64 (U) 63 (D)	63 (U) 62 (D)	62 (U) 61 (D)	61 (U) 60 (D)	60 (U) 59 (D)	59 (U) 58 (D)	58 (U)	Uomini (U)	Donne (D)	64 (U) 63 (D)	63 (U) 62 (D)	62 (U) 61 (D)	61 (U) 60 (D)	60 (U) 59 (D)	59 (U) 58 (D)	58 (U)
25	24	50.4	101.7	154.0	207.1	261.1	316.1	372.1	45	44	71.4	144.0	217.8	293.0	369.5	447.3	526.5
26	25	51.3	103.5	156.7	210.7	265.7	321.7	378.6	46	45	72.6	146.5	221.6	298.1	375.9	455.1	535.7
27	26	52.2	105.3	159.4	214.4	270.4	327.3	385.3	47	46	73.9	149.0	225.5	303.3	382.5	463.1	545.0
28	27	53.1	107.2	162.2	218.2	275.1	333.0	392.0	48	47	75.2	151.6	229.5	308.6	389.2	471.2	554.6
29	28	54.1	109.1	165.0	222.0	279.9	338.9	398.9	49	48	76.5	154.3	233.5	314.0	396.0	479.4	564.3
30	29	55.0	111.0	167.9	225.9	284.8	344.8	405.8	50	49	77.8	157.0	237.6	319.5	402.9	487.8	574.2
31	30	56.0	112.9	170.9	229.8	289.8	350.8	412.9	51	50	79.2	159.7	241.7	325.1	410.0	496.3	584.2
32	31	56.9	114.9	173.8	233.8	294.9	357.0	420.2	52	51	80.6	162.5	245.9	330.8	417.2	505.0	594.4
33	32	57.9	116.9	176.9	237.9	300.0	363.2	427.5	53	52	82.0	165.4	250.3	336.6	424.5	513.9	604.8
34	33	59.0	118.9	180.0	242.1	305.3	369.6	435.0	54	53	83.4	168.3	254.6	342.5	431.9	522.9	615.4
35	34	60.0	121.0	183.1	246.3	310.6	376.0	442.6	55	54	84.9	171.2	259.1	348.5	439.5	532.0	626.2
36	35	61.0	123.1	186.3	250.6	316.1	382.6	450.4	56	55	86.4	174.2	263.6	354.6	447.1	541.3	637.2
37	36	62.1	125.3	189.6	255.0	321.6	389.3	458.2	57	56	87.9	177.3	268.2	360.8	455.0	550.8	648.3
38	37	63.2	127.5	192.9	259.5	327.2	396.1	466.3	58	57	89.4	180.4	272.9	367.1	462.9	560.4	659.6
39	38	64.3	129.7	196.3	264.0	332.9	403.1	474.4	59	58	91.0	183.5	277.7	373.5	471.0	570.2	
40	39	65.4	132.0	199.7	268.6	338.8	410.1	482.7	60	59	92.6	186.7	282.6	380.1	479.3		
41	40	66.6	134.3	203.2	273.3	344.7	417.3	491.2	61	60	94.2	190.0	287.5	386.7			
42	41	67.7	136.7	206.8	278.1	350.7	424.6	499.8	62	61	95.8	193.3	292.5				
43	42	68.9	139.0	210.4	283.0	356.9	432.0	508.5	63	62	97.5	196.7					
44	43	70.1	141.5	214.1	287.9	363.1	439.6	517.4	64	63	99.2						

L'età della persona assicurata è calcolata in base all'anno e ai mesi compiuti.

Pensione transitoria AVS mensile in % del capitale di risparmio sul conto complementare							
	64	63	62	61	60	59	58
Uomini	8.401	4.237	2.849	2.155	1.739	1.461	1.263
Donne		8.401	4.237	2.849	2.155	1.739	1.461

5 Importi limite, interessi, aliquote di conversione, tasse

Art. 19 **Importi limite**
Vedi allegato a parte.

Art. 20 **Interessi**
Vedi allegato a parte.

Art. 21 **Ammontare dell'aliquota di conversione (in %) per il calcolo della rendita di vecchiaia**

Età di pensionamento	Aliquota di conversione (uomini/donne)
58	4.241
59	4.345
60	4.454
61	4.568
62	4.689
63	4.818
64	4.955
65	5.100
66	5.257
67	5.424

L'età della persona assicurata è calcolata in base all'anno e ai mesi compiuti.

Art. 22 **Tasse**
a. Promozione della proprietà d'abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale: 300 CHF;
b. Costituzione in pegno e realizzazione del pegno: 150 CHF.

6 Disposizioni transitorie

Art. 23 **Disposizioni transitorie dal piano di base del regolamento di previdenza in vigore dal 1° gennaio 2008**

¹ L'importo delle rendite in corso al 31 dicembre 2007 continuerà ad essere versato e resterà invariato. Sono fatte salve le disposizioni sul coordinamento delle prestazioni di previdenza secondo l'art. 92 e le misure di risanamento di cui all'art. 118 del regolamento di previdenza, in vigore dal 1° gennaio 2018, stato: 1° gennaio 2021.

² L'importo delle relative prestazioni contributive resta invariato. Le condizioni determinanti per il diritto alle prestazioni e le disposizioni sulla riduzione delle rendite per sovrassicurazione si basano invece sul presente regolamento.

³ Se una rendita temporanea d'invalidità in corso al 31 dicembre 2007 è sostituita da una rendita di vecchiaia, l'importo della rendita di vecchiaia e le prestazioni contributive assicurate sono computate in base alle disposizioni applicabili al 31 dicembre 2007 (primato delle prestazioni). Per le persone assicurate che hanno percepito una rendita d'invalidità prima del 1° gennaio 2002, la rendita di vecchiaia corrisponde alla rendita d'invalidità in corso al momento del pensionamento.

⁴ Le prestazioni delle persone assicurate la cui incapacità al lavoro sia sopraggiunta prima del 1° gennaio 2008 e la cui causa abbia comportato l'invalidità o il decesso, sono determinate in base al regolamento in vigore al momento dell'insorgere dell'invalidità. Se il grado d'invalidità aumenta dopo il 31 dicembre 2007, le nuove prestazioni saranno calcolate secondo il presente regolamento di previdenza.

Art. 24 **Disposizioni transitorie dal piano di base I della Cassa pensioni Posta in vigore dal 1° gennaio 2010** Abrogato

7 Entrata in vigore

Art. 25 **Entrata in vigore**

Il piano di base I della Cassa pensioni Posta, valido dal 1° gennaio 2018 (Stato 1° gennaio 2019), è sostituito dal presente piano di base I, valido dal 1° gennaio 2018 (Stato 1° gennaio 2021) che entra in vigore il 1° gennaio 2021.

